Contratto integrativo aziendale
Renault Italia S.p.A.

1. Sfera d'applicazione

Conferma di quanto previsto nella Premessa dell'accordo quadro sottoscritto il 1° dicembre 1998 con formalizzazione delle società cui il contratto trova applicazione alla data di sua sottoscrizione.

2. Diritti sindacali

a) Conferma dell'impianto generale in tema di diritti d'informazione contenuto nell'accordo quadro del 1° dicembre 1998, prevedendo in aggiunta la possibilità di pervenire a ulteriori incontri in sede nazionale anche su richiesta di una delle parti. Conferma dei compiti e delle procedure previste per la Commissione Tecnica bilaterale.
b) Estendere in modo formalizzato i diritti d'informazione preventiva a livello decentrato ai temi degli appalti esterni e - più in generale - delle esternalizzazioni di attività, come per altro già previsto nel paragrafo "terziarizzazione" del capitolo 4 (Organizzazione del Lavoro) dell'accordo quadro del 1998, prevedendo altresì procedure e tempistiche certe su tali argomenti sia per il confronto a livello decentrato, sia per l'eventuale successivo coinvolgimento del livello nazionale.
c) Definizione contrattuale di un monte ore per il coordinamento nazionale (permessi e rimborsi) destinato a permettere la partecipazione dei delegati agli incontri in sede nazionale.
d) Conferma integrale di quanto previsto dal paragrafo "1.3 Contrattazione integrativa" contenuto nell'accordo quadro del 1° dicembre 1998.

3. Mercato del lavoro e formazione

a) Adeguamento delle norme del CIA alle nuove normative in materia di mercato del lavoro se rilevanti per gli assetti organizzativi dell'azienda (part-time, lavoro notturno).
b) Proceduralizzazione del confronto a livello decentrato in ordine agli strumenti di flessibilità (straordinario, contratti a tempo determinato, lavoro interinale).
c) Monitoraggio ed esame congiunto dei programmi d'inserimento professionale (contratti di formazione-lavoro, apprendistato, tirocini formativi, ecc.) e dei relativi percorsi formativi e sbocchi professionali.
d) Per gli apprendisti si richiede la definizione di modalità di anticipata conferma a tempo indeterminato, la garanzia di un migliore grado di copertura in caso di malattia e l'accelerazione della dinamica di maturazione della retribuzione.
e) Analisi a livello decentrato delle qualifiche, dei percorsi professionali interni, dei fabbisogni professionali e degli interventi formativi a ciò collegati. Contrattualizzare il diritto dei lavoratori a 40 ore annue destinate alla frequenza di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionali concordati con l'azienda e a carico dell'azienda.
f) Conferma della formazione speciale rivolta alle RSU.

4. Tutele

a) Ampliare le misure previste nel capitolo 5 (Garanzie sociali) dell' accordo quadro del 1° dicembre 1998 elevando da 15 a 40 le ore di formazione e di

consulenza a carico dell'azienda.
b) Prevedere l'estensione dell'area di applicazione dell'insieme delle garanzie sociali previste anche al caso di esternalizzazione/alienazione di attività cui faccia seguito nei 24 mesi successivi un intervento di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione ad opera del nuovo titolare.
c) Estendere a 12 ore annue i permessi per visite mediche specialistiche.
d) Integrazione fino al 100% della retribuzione del trattamento di malattia erogato dall'INPS per il periodo compreso dal 4° al 20° giorno di malattia.
e) Integrazione fino al 100% della retribuzione del trattamento d'infortunio erogato dall'INAIL e sua anticipazione a carico dell'azienda.
f) Possibilità di ridurre a 2 ore il minimo di godimento giornaliero dei PIR rispetto alle 4 ore attualmente previste dal CCNL.

5. Assistenza e previdenza integrative
a) Monitoraggio delle adesioni e dei casi di effettivo ricorso al sistema di assistenza sanitaria integrativa previsto dal contratto integrativo aziendale con successiva valutazione circa l'opportunità di conservarlo ovvero di destinarne le risorse ad altre finalità, come ad esempio l'incremento delle prestazioni previste per l'assicurazione antinfortunistica integrativa.
b) Incremento dall'1,5% al 2% della retribuzione annua lorda della contribuzione a carico dell'azienda al Fondo di previdenza integrativa costituito ai sensi dell'accordo del 6 aprile 1993.
c) Per i venditori occorre studiare specifiche soluzioni idonee a garantire una posizione previdenziale integrativa più adeguata.

6. TFR e finanziamenti individuali
a) Si richiede il riconoscimento ai dipendenti di Renault Italia S.p.A. delle modalità di finanziamento a tasso agevolato previste per i dipendenti della Fin-Renault ai sensi dell'integrativo sottoscritto il 20 luglio 2000, ovvero in subordine:
b) la possibilità di godere altre due volte nel corso della vita lavorativa dell'anticipazione sul TFR in maturazione una volta trascorsi 4 anni dalla precedente utilizzazione di tale diritto.

7. Salario variabile
a) Conferma della scala parametrale di cui all'Allegato 2 del Contratto integrativo aziendale del 17 gennaio 1997 e aggiornamento dei massimali annui con una progressione che pervenga nel quarto anno di vigenza contrattuale a Lit. 3.000.000 (tremilioni).
b) Ridistribuzione dei pesi tra parametri nazionali (dall'attuale 40% al 20%) e parametri decentrati (dall'attuale 60% all'80%), prevedendo la possibilità di convenire anche più di due parametri a livello decentrato.
c) Analisi dei parametri definiti nel precedente contratto o in date successive per quel che attiene la loro persistente significatività, rilevanza ed efficacia, procedendo eventualmente a correttivi e aggiornamenti.
d) Conferma della procedura di verifica dell'impianto di salario variabile a metà del periodo di vigenza contrattuale.

8. Decorrenza e durata
Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004.